SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 131

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 8 giugno 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero delle comunicazioni

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Provincia di Udine

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Rimella e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Rimella (Vercelli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rimella (Vercelli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Michele Basilicata è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 maggio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Rimella (Vercelli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della riduzione dell'organo assembleare a meno della metà dei componenti.

Il decesso di un consigliere avvenuto in data 10 settembre 2005 e le successive dimissioni, presentate personalmente in tempi diversi da cinque consiglieri e, per il tramite di uno dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, da un altro componente del civico consesso, hanno causato il conseguente depauperamento dell'organo consiliare.

Poiché il consiglio comunale non ha potuto procedere ad alcuna surroga per esaurimento dell'unica lista presente, l'organo si è trovato nell'oggettiva impossibilità di ricostituire il proprio plenum.

Il prefetto di Vercelli pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4785.13 - 4 Area II del 28 marzo 2007 la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rimella (Vercelli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Michele Basilicata.

Roma, 23 aprile 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A05048

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Poggio Sannita e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Poggio Sannita (Isernia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Poggio Sannita (Isernia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Stefano Conti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 maggio 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Poggio Sannita (Isernia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 2004, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 27 aprile 2007, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Isernia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 515/2-37-3/ Area II del 30 aprile 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Poggio Sannita (Isernia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Stefano Conti.

Roma, 15 maggio 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A05049

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 10 maggio 2007.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione «Aequitas a.d.r.», in Torino.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 19 febbraio 2007, protocollo n. DAG 22 febbraio 2007 0023477.E, integrata in date 19 e 26 marzo 2007 e 17 aprile 2007, con la quale l'avv. Antonio Caputo, nato a Ginestra (Potenza) il 12 ottobre 1949, in qualità di legale rappresentante dell'associazione Aequitas a.d.r., con sede legale in Torino, via Pietro Micca n. 9, c.f. 97615820012, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione della predetta associazione nel registro degli organismi di conciliazione;

Atteso che i requisiti posseduti dalla associazione Aequitas a.d.r. risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificato in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori e soci;

la sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti dall'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione: Aequitas a.d.r., con sede in Torino, via Pietro Micca n. 9 (c.f. 97615820012).

La stessa viene iscritta, dalla data del presente provvedimento, al n. 5 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro, si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 10 maggio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A05057

PROVVEDIMENTO 10 maggio 2007.

Accreditamento dell'Ente Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Firenze, in Firenze, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto 23 luglio 2004, n. 222.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato il 18 agosto 2006, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 22 febbraio 2007 protocollo DAG 0036662.E del 19 marzo 2007, integrata in data 3 aprile 2007, con la quale il preside prof. Michele Papa nato a Roma il 23 luglio 1959, in qualità di legale rappresentante della Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Firenze, con sede legale in Firenze, via delle Pandette n. 32, c.f. 01279680480, ha dichiarato che la facoltà di giurisprudenza è un Ente giuridico rappresentante una struttura dell'Ateneo di Firenze e che ai sensi dell'art. 3 e 4 dello statuto, emanato con decreto rettoriale n. 577 del 20 giugno 1995 e successive modificazioni, possiede una autonomia contabile, amministrativa e di spesa e che le strutture didattiche possono darsi regolamenti nel rispetto delle norme e dei principi dello statuto e dei regolamenti di Ateneo;

Considerato che ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982 e dell'art. 6, legge n. 341/1990, la facoltà può attivare corsi di perfezionamento e di formazione ed aggiornamento professionale;

Vista la nota 3 aprile 2007 con la quale il prof. Michele Papa dichiara che il consiglio di Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze con delibera del 23 marzo 2007 ha approvato, tra l'altro, la realizzazione del corso di perfezionamento in «la conciliazione come tecnica di risoluzione dei conflitti» corrispondente ai requisiti previsti dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 e che l'attività di formazione a pagamento avviene nel rispetto del regolamento di Ateneo;

Atteso che i requisiti posseduti dall'Ente «Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Firenze» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 del responsabile del registro degli organismi di conciliazione;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività presso il Polo delle scienze sociali dell'Università degli studi di Firenze, via delle Pandette numeri 32, 35;

che i formatori nelle persone di:

prof. Remo Caponi, nato a Cortona (Arezzo) il 9 marzo 1960;

prof.ssa Paola Lucarelli, nata a Matelica (Macerata) il 13 luglio 1962;

prof.ssa Ilaria Pagni, nata a Vinci (Firenze) il 25 luglio 1964,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)*, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

l'accreditamento dell'Ente Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Firenze, con sede legale in Firenze, via delle Pandette n. 32, c.f. 01279680480, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 10 maggio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A05058

PROVVEDIMENTO 10 maggio 2007.

Modifica parziale del provvedimento 31 gennaio 2007 con il quale è stato disposto l'accreditamento della «ISDMA Istituto per lo studio e la divulgazione della conciliazione e arbitrato», in Napoli, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'articolo 4, comma 3, del decreto 23 luglio 2004, n. 222.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del 17 aprile 2007, pervenuta in data 20 aprile 2007, con la quale il dott. Abbondio Causa nato a Napoli il 3 aprile 1960 in qualità di legale rappresentante dell'associazione «I.S.D.M.A. Istituto per lo studio e la divulgazione della conciliazione e arbitrato», chiede che venga inserito un ulteriore formatore abilitato a tenere corsi di formazione per dell'associazione «I.S.D.M.A.» e che venga precisato il n. di P.IVA e CF;

Visto il provvedimento del direttore generale 31 gennaio 2007 con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'associazione ISDMA Istituto per lo studio e la divulgazione della conciliazione e arbitrato, con sede legale in Napoli, via San Pasquale a Chiaia n. 55, P.IVA 05644601212 e CF 95063000632, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato il 18 agosto 2006, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Verificato che il formatore, nella persona del dott. Giovanni D'Agostino, nato a Napoli il 5 febbraio 1967, è in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *a)*, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

la modifica del provvedimento del direttore generale 31 gennaio 2007 con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'associazione ISDMA Istituto per lo studio e la divulgazione della conciliazione e arbitrato, con sede legale in Napoli, via San Pasquale a Chiaia n. 55, P.IVA 05644601212 e c.f. 95063000632, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei formatori e a quella relativa al n. di P.IVA e CF.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di una ulteriore unità: dott. Giovanni D'Agostino.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 10 maggio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A05059

PROVVEDIMENTO 10 maggio 2007.

Modifica del provvedimento 23 gennaio 2007 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla associazione «Conciliatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del 26 marzo 2007, prot. DAG 17 aprile 2007.0052401.E, l'avv. Corrado Conti nato a Città Sant'Angelo il 16 giugno 1933, in qualità di legale rappresentante della associazione non riconosciuta «Conciliatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR», chiede che vengano inseriti 14 ulteriori conciliatori, di cui sette in esclusiva;

Visto il PDG 23 gennaio 2007 con il quale l'organismo non autonomo costituito dall'associazione «Conciliatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR», denominato «Organismo di conciliazione bancaria», è stato iscritto, dalla data del provvedimento, al n. 3 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

Che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *f)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

Che ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

la modifica del PDG 23 gennaio 2007 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla associazione «Conciliatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR», con sede legale in Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54 (codice fiscale e PI 08934091003) denominato «Organismo di conciliazione bancaria».

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettere *a)* e *b)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, deve intendersi ampliato di 14 ulteriori unità:

prof.ssa Antonia Antonucci, avv. Silvano Bigazzi, dott. Mauro Bontempelli, dott. Ernesto Campiti, prof. avv. Alfonso Castiello D'Antonio, avv. Giorgio Corno, dott. Pietro De Luca, avv. Carmine Claudio Di Zenzo, prof. avv. Paola Lucarelli, avv. Diego Manente, avv. Antonietta Marsaglia, prof. Luciano Munari, dott. Giovanni Pasini, prof. avv. Salvatore Sica.

Resta ferma l'iscrizione al n. 3 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 10 maggio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A05056

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 maggio 2007.

Tasso di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti, ai sensi della legge 18 dicembre 1986, n. 891, recante disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori della prima casa di abitazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 18 dicembre 1986, n. 891, e, in particolare, l'art. 5 come novellato dall'art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 136 e successive modificazioni, il quale prevede che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti con periodicita annuale, anche in deroga ai limiti indicati dall'art. 2 della legge medesima i tassi da applicare alle rate ed alle estinzioni anticipate dei mutui per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa previsti dalla legge medesima;

Considerato che, ai sensi della citata legge nella determinazione dei suddetti tassi il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tiene conto dell'evoluzione del tasso ufficiale di riferimento, garantendo comunque l'equilibrio economico del fondo;

Considerato, altresì, che i predetti tassi non possono comunque superare, di norma, di più di un punto il tasso ufficiale di riferimento;

Tenuto conto del fatto che il tasso ufficiale di riferimento è stato fissato con provvedimento della Banca Centrale Europea in data 8 marzo 2007 nella misura del 3,75 per cento;

Visto l'art. 2 della predetta legge n. 891 del 1986 il quale prevede al comma 1 che il tasso di ammortamento annuo sia comprensivo del corrispettivo spettante agli Istituti di credito per il servizio prestato;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 11 febbraio 1987, con il quale è stato approvato lo schema

generale di convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di credito per la concessione dei mutui fondiari previsti dalla legge n. 891;

Considerato che nel predetto schema di convenzione è stabilito, all'art. 12, un compenso semestrale pari a 0,40 punti per ogni cento lire di capitale mutuato per l'intera durata del mutuo, dovuto dalla Cassa depositi e prestiti agli Istituti di credito per i compiti da essi svolti;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 23 settembre 1989, con il quale è stato approvato lo schema di atto modificativo delle convenzioni stipulate tra la Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di credito, ai sensi della legge n. 891;

Visto l'art. 7-*bis* della legge n. 891 che ha disposto, con decorrenza 1º gennaio 1999, il trasferimento alla Cassa depositi e prestiti delle attività e passività del fondo speciale con gestione autonoma;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e, in particolare, l'art. 5, ai sensi del quale la Cassa depositi e prestiti si è trasformata in «Cassa depositi e prestiti società per azioni» (CDP S.p.a.);

Visti il comma 4, lettera *g)* e il comma 5 dell'art. 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003 che, rispettivamente, trasferiscono al Ministero dell'economia e delle finanze le attività e le passività inerenti agli interventi di cui alla legge n. 891 e dispongono che i rapporti trasferiti restano regolati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dai provvedimenti e dalle convenzioni applicabili al momento del trasferimento;

Visto, altresì, l'art. 4, comma 2, del predetto decreto ministeriale 5 dicembre 2003, il quale prevede, tra l'altro, che per l'esercizio delle funzioni trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze la CDP S.p.a provvede a rappresentare a tutti gli effetti il Ministero medesimo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla rata scadente il 30 giugno 2007 il tasso di interesse da applicare per il calcolo della rata massima di cui all'art. 2, commi 1 e 3, all'art. 5, comma 1, e all'art. 7, comma 3, della legge 18 dicembre 1986, n. 891, è determinato nella misura del 4,75 per cento.

Art. 2.

Per le estinzioni anticipate, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, il residuo debito viene rimborsato al tasso previsto dal precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

07A05047

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 aprile 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Valenti Eleonora, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Valenti Eleonora, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médica» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 26 maggio 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 26 febbraio e 9 marzo 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Valenti Eleonora è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médica» rilasciato in data 14 agosto 2000 dalla «Universidad Nacional de La Plata» (Repubblica Argentina), alla sig.ra Valenti Eleonora, nata a La Plata (Buenos Aires - Argentina) il 16 giugno 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Valenti Eleonora è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis,* decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A04816

DECRETO 23 aprile 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Dorati Susana Mabel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Dorati Susana Mabel, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médica» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 30 settembre 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 26 febbraio e 9 marzo 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Dorati Susana Mabel è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médica» rilasciato in data 29 aprile 1999 dalla «Universidad de Buenos Aires» (República Argentina), alla sig.ra Dorati Susana Mabel, nata a Villa Ballester (Buenos Aires - Argentina) il 2 febbraio 1965, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Dorati Susana Mabel è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A04803

DECRETO 23 aprile 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Levchyshyna Olga Georgiyivna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Levchyshyna Olga Georgiyivna, cittadina ucraina, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Dyplom spetsialista» JIE n. 001444 conseguito in Ucraina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 ed all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 29 settembre 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 26 febbraio e 9 marzo 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Levchyshyna Olga Georgiyivna è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo «Dyplom spetsialista» JIE n. 001444 rilasciato in data 28 giugno 1996 dall'Istituto universitario statale di medicina «M.I. Pyrogov» di Vinnytsya (Ucraina) alla sig.ra Levchyshyna Olga Georgiyivna, nata a Yaltushkiv (Ucraina) il 15 aprile 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Levchyshyna Olga Georgiyivna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva ai relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A04806

DECRETO 24 aprile 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Ricardo Cobas Silvia Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Ricardo Cobas Silvia Maria, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di doctora en medicina conseguito a Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 13 dicembre 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 26 febbraio e 9 marzo 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Ricardo Cobas Silvia Maria, è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di doctora en medicina rilasciato in data 24 luglio 1992 dallo «Instituto Superior de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba» (Republica de Cuba), alla sig.ra Ricardo Cobas Silvia Maria, nata a Santiago di Cuba (Cuba) l'8 dicembre 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

2. La dott.ssa Ricardo Cobas Silvia Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A04771

DECRETO 24 aprile 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Fortunato Vasquez Daniela Andreina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Fortunato Vasquez Daniela Andreina, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di médico cirujano, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 13 dicembre 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 26 febbraio e 9 marzo 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Fortunato Vasquez Daniela Andreina, è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di médico cirujano rilasciato in data 29 aprile 1999 dalla «Universidad Central de Venezuela», di Caracas (Venezuela), alla sig.ra Fortunato Vasquez Daniela Andreina, nata a Caracas (Venezuela) il 30 aprile 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

2. La dott.ssa Fortunato Vasquez Daniela Andreina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A04772

DECRETO 24 aprile 2007.

Riconoscimento, al sig. Petrov Plamen Yordanov, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Petrov Plamen Yordanov, cittadino bulgaro, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Diploma za Vishe Obrazovanie» serie MYC n. 01302 conseguito in Bulgaria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 13 dicembre 2005 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 26 febbraio e 9 marzo 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Petrov Plamen Yordanov è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Diploma za Vishe Obrazovanie» serie MYC n. 01302, rilasciato in data 21 novembre 1996 dalla Università di Medicina di Sofia, Repubblica di Bulgaria, al sig. Petrov Plamen Yordanov, nato a Sofia (Bulgaria) il 30 giugno 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Petrov Plamen Yordanov è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis,* decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A04819

DECRETO 24 aprile 2007.

Riconoscimento, al sig. Ghirimoldi Nicolás Alberto, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Ghirimoldi Nicolás Alberto, cittadino argentino, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médico» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 ed all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 29 settembre 2005 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 26 febbraio e 9 marzo 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Ghirimoldi Nicolás Alberto è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médico» rilasciato in data 9 novembre 1987, dalla «Universidad Nacional de Rosario» (Santa Fè - Argentina) al sig. Ghirimoldi Nicolás Alberto, nato a Casilda (Argentina) il 12 marzo 1961, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Ghirimoldi Nicolás Alberto è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A04809

DECRETO 24 aprile 2007.

Riconoscimento, al sig. Moscovici Marius, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Moscovici Marius, cittadino rumeno, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Doctor-Medic» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 13 dicembre 2005 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 26 febbraio e 9 marzo 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Moscovici Marius è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Doctor-Medic», rilasciato in data 24 ottobre 1989 dall'Istituto Statale di Medicina e Farmacia - Facoltà di Medicina di Iaşi (Romania), al sig. Moscovici Marius, nato a Botosani (Romania) il 23 marzo 1964, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Moscovici Marius è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A04811

DECRETO 24 aprile 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Hristova Asenka Stanchova, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Hristova Asenka Stanchova, cittadina bulgara, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Diploma za zavershenо vishe obrazovanie» n. 009294 conseguito in Bulgaria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 29 settembre 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 26 febbraio e 9 marzo 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Hristova Asenka Stanchova è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Diploma za zaversheno vishe obrazovanie» n. 009294, rilasciato nell'ottobre 1990 dalla Accademia di Medicina di Sofia, Repubblica Popolare di Bulgaria, alla sig.ra Hristova Asenka Stanchova, nata a Dupnitsa (Bulgaria) il 20 agosto 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Hristova Asenka Stanchova è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A04802

DECRETO 24 aprile 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra De Almeida Neves Sabe da Rocha Nailê, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra De Almeida Neves Sabe da Rocha Nailê, cittadina brasiliana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médico» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli, accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 ed all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 23 marzo 2006 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 26 febbraio e 9 marzo 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra De Almeida Neves Sabe da Rocha Nailê è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Médico» rilasciato in data 21 gennaio 1985 dalla «Universidade do Estado do Rio de Janeiro» (Brasile) alla sig.ra De Almeida Neves Sabe da Rocha Nailê, nata a Campos (Rio de Janeiro-Brasile) il 20 febbraio 1961, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa De Almeida Neves Sabe da Rocha Nailê è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

6. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A04768

DECRETO 10 maggio 2007.

Riconoscimento, al dott. Bulboaca Florin, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia generale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Bulboaca Florin, cittadino rumeno, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medic specialist chirurgie generala - n. VIII B/11704» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia generale;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 1° dicembre 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 3 e 13 aprile 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il dott. Bulboaca Florin è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in chirurgia generale;

Preso atto che il dott. Bulboaca Florin è iscritto all'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Novara dal 14 luglio 2004;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Medic specialist chirurgie generala - n. VIII B/11704», rilasciato in data 7 ottobre 1999 dal Ministero della sanità, Bucarest (Romania) al dott. Bulboaca Florin, cittadino rumeno, nato a Braila (Romania) il 5 ottobre 1957, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il dott. Bulboaca Florin è autorizzato ad esercitare in Italia, quale lavoratore autonomo o dipendente, la professione di medico specialista in chirurgia generale.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis,* decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora non sia esibito dal sanitario al relativo Ordine professionale per gli adempimenti di competenza, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A04818

DECRETO 11 maggio 2007.

Riconoscimento, alla dott.ssa Murta Ramos Fabiola, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Murta Ramos Fabiola, cittadina brasiliana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Especialista em Oftalmologia» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, con-

seguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 20 ottobre 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 3 e 13 aprile 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dott.ssa Murta Ramos Fabiola è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in oftalmologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Especialista em Oftalmologia» rilasciato in data 30 agosto 1996 dal «Conselho Brasileiro de Oftalmologia e Associação Médica Brasileira», São Paulo (Brasile) alla dott.ssa Murta Ramos Fabiola, nata a Teofilo Otoni (M.G. - Brasile) il 30 luglio 1969, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. La dott.ssa Murta Ramos Fabiola è autorizzata ad esercitare in Italia, quale lavoratore autonomo o dipendente, la professione di medico specialista in oftalmologia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A04764

DECRETO 14 maggio 2007.

Riconoscimento, al dott. Cascardo Antonio José, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia generale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Cascardo Antonio José, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Especialista en Cirugia General» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia generale;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 26 maggio 2005 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 3 e 13 aprile 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il dott. Cascardo Antonio José è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in chirurgia generale;

Preso atto che il dott. Cascardo Antonio José è iscritto all'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Cosenza dal 25 luglio 2003;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Especialista en Cirugia General», rilasciato in data 16 luglio 2002 dal «Ministerio de Salud de La Nacion - Direccion de registro, Fiscalizacion y Sanidad de Fronteras», Buenos Aires (Argentina) al dott. Cascardo Antonio José, cittadino italiano, nato ad Avellaneda - Buenos Aires (Argentina) il 15 aprile 1961, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il dott. Cascardo Antonio José è autorizzato ad esercitare in Italia, quale lavoratore autonomo o dipendente, la professione di medico specialista in chirurgia generale.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora non sia esibito dal sanitario al relativo Ordine professionale per gli adempimenti di competenza, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A04763

DECRETO 14 maggio 2007.

Riconoscimento, alla dott.ssa Guendeleva Euguenia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Guendeleva Euguenia, cittadina russa, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in «Oftalmologia» СПБ n. 036369 conseguito in Russia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 25 gennaio 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 3 e 13 aprile 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dott.ssa Guendeleva Euguenia è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in oftalmologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in «Oftalmologia» СПБ n. 036369, rilasciato in data 19 giugno 2001 dall'Accademia medica di San Pietroburgo (Federazione Russa) alla dott.ssa Guendeleva Euguenia, nata a Briansk (Federazione Russa) il 7 giugno 1972, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. La dott.ssa Guendeleva Euguenia è autorizzata ad esercitare in Italia, quale lavoratore autonomo o dipendente, la professione di medico specialista in oftalmologia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A04765

DECRETO 14 maggio 2007.

Riconoscimento, alla dott.ssa Bogdanović Djukić Vesna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in psichiatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Bogdanović Vesna, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in psichiatria (n. 180/133) conseguito in Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in psichiatria;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 13 dicembre 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 3 e 13 aprile 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dott.ssa Bogdanović Vesna è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in psichiatria;

Preso atto che la dott.ssa Bogdanović Vesna è iscritta all'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Milano dal 25 gennaio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in psichiatria (n. 180/133) rilasciato in data 30 marzo 1990 dalla facoltà di medicina dell'Università di Belgrado (Rep. Serbia e Montenegro) alla dott.ssa Bogdanović Djukić Vesna, cittadina italiana, nata a Belgrado (Rep. Serbia e Montenegro) il 20 gennaio 1959, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. La dott.ssa Bogdanović Vesna è autorizzata ad esercitare in Italia, quale lavoratore autonomo o dipendente, la professione di medico specialista in psichiatria.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora non sia esibito dal sanitario al relativo Ordine professionale per gli adempimenti di competenza, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A04766

DECRETO 14 maggio 2007.

Riconoscimento, alla dott.ssa Nataloni Gabriella Margaret, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Nataloni Gabriella Margaret, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in «Inter-

nal Medicine» conseguito negli Stati Uniti, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 26 maggio 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 3 e 13 aprile 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dott.ssa Nataloni Gabriella Margaret è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in medicina interna;

Preso atto che la dott.ssa Nataloni Gabriella Margaret è iscritta all'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bolzano dal 28 agosto 2000;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in «Internal Medicine», rilasciato in data 30 giugno 1995 dal «Winthrop University Hospital», Mineola, Long Island, New York (U.S.A.) alla dott.ssa Nataloni Gabriella Margaret, cittadina italiana, nata a New York (U.S.A.) il 13 settembre 1962, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. La dott.ssa Nataloni Gabriella Margaret è autorizzata ad esercitare in Italia, quale lavoratore autonomo o dipendente, la professione di medico specialista in medicina interna.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora non sia esibito dal sanitario al relativo ordine professionale per gli adempimenti di competenza, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A04767

DECRETO 14 maggio 2007.

Riconoscimento, alla dott.ssa De La Torre Garcia Teresa Perla, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiochirurgia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa De La Torre Garcia Teresa Perla, cittadina cubana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Especialista en Cirugia Cardiovascular» conseguito a Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiochirurgia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7, dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini

dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 28 marzo 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 3 e 13 aprile 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dott.ssa De La Torre Garcia Teresa Perla è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in cardiochirurgia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Especialista en Cirugia Cardiovascular», rilasciato in data 20 luglio 1993 dall'«Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana» (Republica de Cuba) alla dott.ssa De La Torre Garcia Teresa Perla, nata a La Habana (Cuba) il 19 aprile 1960, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. La dott.ssa De La Torre Garcia Teresa Perla è autorizzata ad esercitare in Italia, quale lavoratore autonomo o dipendente, la professione di medico specialista in cardiochirurgia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A04769

DECRETO 14 maggio 2007.

Riconoscimento, al dott. Nikolovski Predrag, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Nikolovski Predrag, cittadino macedone, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Stecenom strucnom nazivu specijaliste (n. 52/221)» conseguito in Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 29 settembre 2005 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 3 e 13 aprile 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il dott. Nikolovski Predrag è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in medicina interna;

Preso atto che il dott. Nikolovski Predrag è iscritto all'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Genova dal 1° agosto 2003;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo «Stecenom strucnom nazivu specijaliste (nr. 52/221)» rilasciato in data 24 maggio 2000 dalla facoltà di medicina dell'Università di Belgrado (Serbia e Montenegro) al dott. Nikolovski Predrag, cittadino macedone, nato a Belgrado (Serbia e Montenegro) il 15 dicembre 1958, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il dott. Nikolovski Predrag è autorizzato ad esercitare in Italia, quale lavoratore autonomo o dipendente, la professione di medico specialista in medicina interna.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora non sia esibito dal sanitario al relativo ordine professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A04770

DECRETO 14 maggio 2007.

Riconoscimento, al dott. Dussán Luberth Carlos Alberto, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia generale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Dussán Luberth Carlos Alberto, cittadino colombiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Especialista en Cirugia General» conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia generale;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 29 settembre 2005 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 3 e 13 aprile 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il dott. Dussán Luberth Carlos Alberto è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in chirurgia generale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Especialista en Cirugia General» rilasciato in data 6 marzo 1998 da «La Universidad de Caldas» di Manizales (Caldas - Colombia) al dott. Dussán Luberth Carlos Alberto nato a Manizales (Colombia) il 21 giugno 1964, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il dott. Dussán Luberth Carlos Alberto è autorizzato ad esercitare in Italia, quale lavoratore autonomo o dipendente, la professione di medico specialista in chirurgia generale.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A04801

DECRETO 14 maggio 2007.

Riconoscimento, alla dott.ssa Saboya Pereira Adriana Regina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ginecologia e ostetricia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Saboya Pereira Adriana Regina, cittadina brasiliana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in «Obstestrìcia e Ginecologia» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ginecologia e ostetricia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 15 marzo 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 3 e 13 aprile 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dott.ssa Saboya Pereira Adriana Regina è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in ginecologia e ostetricia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in «Obstestrícia e Ginecologia» rilasciato in data 19 febbraio 2003 dallo «Instituto Fernandes Figueira» di Rio de Janeiro (Brasile), alla dott.ssa Saboya Pereira Adriana Regina, nata a Rio de Janeiro (Brasile) l'11 febbraio 1976, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. La dott.ssa Saboya Pereira Adriana Regina è autorizzata ad esercitare in Italia, quale lavoratore autonomo o dipendente, la professione di medico specialista in ginecologia e ostetricia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A04804

DECRETO 14 maggio 2007.

Riconoscimento, al dott. Falomo Sileno Luis Angel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in radioterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Falomo Sileno Luis Angel, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Especialista en Terapia Radiante» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in radioterapia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, con-

seguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 25 gennaio 2005 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 3 e 13 aprile 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il dott. Falomo Sileno Luis Angel è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in radioterapia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Especialista en terapia radiante», rilasciato in data 1° dicembre 1993 dal «Ministerio de Salud Y Accion Social», Buenos Aires (Republica Argentina) al dott. Falomo Sileno Luis Angel, cittadino italiano, nato a Bennal Quilmes - Buenos Aires (Argentina) il 2 agosto 1958, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il dott. Falomo Sileno Luis Angel è autorizzato ad esercitare in Italia, quale lavoratore autonomo o dipendente, la professione di medico specialista in radioterapia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A04805

DECRETO 14 maggio 2007.

Riconoscimento, al dott. Haggiag Shalom, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in neurologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Haggiag Shalom, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in neurologia conseguito in Israele, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in neurologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 13 dicembre 2006 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 13 aprile 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il dott. Haggiag Shalom è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in neurologia;

Preso atto che il dott. Haggiag Shalom è iscritto all'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Roma dal 25 luglio 2006;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Specializzazione in neurologia», rilasciato in data 29 marzo 2006 dalla «Associazione Medica d'Israele, Concilio Scientifico» (Stato d'Israele) al dott. Haggiag Shalom, cittadino italiano, nato a Roma il 9 giugno 1972, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il dott. Haggiag Shalom è autorizzato ad esercitare in Italia, quale lavoratore autonomo o dipendente, la professione di medico specialista in neurologia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora non sia esibito dal sanitario al relativo ordine professionale per gli adempimenti di competenza, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A04807

DECRETO 14 maggio 2007.

Riconoscimento, al dott. Santonastaso Salvador Carlos, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina del lavoro.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Santonastaso Salvador Carlos, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Especialista en Medicina del Trabajo» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina del lavoro;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 25 gennaio 2005 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 3 e 13 aprile 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il dott. Santonastaso Salvador Carlos è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in medicina del lavoro;

Preso atto che il dott. Santonastaso Salvador Carlos è iscritto all'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Caserta dal 13 aprile 2004;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Especialista en Medicina del Trabajo», rilasciato in data 7 febbraio 1998 dal «Collegio de Medicos de la Provincia de Buenos Aires», Mar del Plata (Argentina) al dott. Santonastaso Salvador Carlos, cittadino italiano, nato a Buenos Aires (Argentina) il 15 ottobre 1956, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il dott. Santonastaso Salvador Carlos è autorizzato ad esercitare in Italia, quale lavoratore autonomo o dipendente, la professione di medico specialista in medicina del lavoro.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora non sia esibito dal sanitario al relativo ordine professionale per gli adempimenti di competenza, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A04808

DECRETO 14 maggio 2007.

Riconoscimento, al dott. Tushi Alfred, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina legale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Tushi Alfred, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione «Deshmi Specializimi - Anatomi Patologjike Miekesi Ligjore» n. 321, conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina legale;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 25 gennaio 2005 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 3 e 13 aprile 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il dott. Tushi Alfred è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in medicina legale;

Preso atto che il dott. Tushi Alfred è iscritto all'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Milano dal 15 dicembre 1997;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione «Deshmi Specializimi - Anatomi Patologjike Miekesi Ligjore» n. 321, rilasciato in data 5 settembre 1987 dall'Università di Tirana - Facoltà di medicina - indirizzo anatomia patologica (Albania) al dott. Tushi Alfred, cittadino italiano, nato a Tirana (Albania) il 2 novembre 1954, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il dott. Tushi Alfred è autorizzato ad esercitare in Italia, quale lavoratore autonomo o dipendente, la professione di medico specialista in medicina legale.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora non sia esibito dal sanitario al relativo ordine professionale per gli adempimenti di competenza, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A04810

DECRETO 14 maggio 2007.

Riconoscimento, alla dott.ssa Armas Maria Isabel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in dermatologia e venereologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Armas Maria Isabel, cittadina venezuelana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Especialista en Dermatologia y Sifilografia» conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in dermatologia e venereologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 30 marzo 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 3 e 13 aprile 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dott.ssa Armas Maria Isabel è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in dermatologia e venereologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Especialista en Dermatologia y Sifilografia» rilasciato in data 12 novembre 1999 dalla «Universidad Central de Venezuela» di Caracas (Venezuela) alla dott.ssa Armas Maria Isabel, nata a Caracas (Venezuela) il 15 febbraio 1963, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. La dott.ssa Armas Maria Isabel è autorizzata ad esercitare in Italia, quale lavoratore autonomo o dipendente, la professione di medico specialista in dermatologia e venereologia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A04812

DECRETO 14 maggio 2007.

Riconoscimento, al dott. Divonin Alexander Luovich, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiochirurgia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Divonin Alexander, cittadino russo, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in chirurgia cardiovascolare «Certificato n. 69/04» conseguito nella Federazione russa, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiochirurgia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 29 settembre 2005 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/92;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 3 e 13 aprile 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il dott. Divonin Alexander è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in cardiochirurgia;

Preso atto che il dott. Divonin Alexander è iscritto all'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Milano dal 15 dicembre 1997;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in chirurgia cardiovascolare «Certificato n. 69/04» rilasciato in data 26 agosto 2004 dall'Accademia delle scienze mediche della Russia - Centro di ricerca di chirurgia cardiovascolare «A.N. Bakulev», Mosca (Federazione russa) al dott. Divonin Alexander Luovich, nato a Mosca (Fed. russa) il 29 aprile 1957, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il dott. Divonin Alexander è autorizzato ad esercitare in Italia, quale lavoratore autonomo o dipendente, la professione di medico specialista in cardiochirurgia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis,* decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora non sia esibito dal sanitario al relativo ordine professionale per gli adempimenti di competenza, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A04813

DECRETO 14 maggio 2007.

Riconoscimento, alla dott.ssa Zehirova Velemira Metodieva, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Zehirova Velemira Metodieva, cittadina bulgara, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione «Svidetelstvo za priznata spetsialnost», ser. AC n. 005653 conseguito in Bulgaria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 15 marzo 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 3 e 13 aprile 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dott.ssa Zehirova Velemira Metodieva è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in oftalmologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione «Svidetelstvo za priznata spetsialnost», ser. AC n. 005653, rilasciato in data 22 febbraio 1999 dall'Università di medicina di Sofia (Bulgaria) alla dott.ssa Zehirova Velemira Metodieva, cittadina bulgara, nata a Blagoevgrad (Bulgaria) l'8 luglio 1969, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. La dott.ssa Zehirova Velemira Metodieva è autorizzata ad esercitare in Italia, quale lavoratore autonomo o dipendente, la professione di medico specialista in oftalmoloia;

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A04814

DECRETO 14 maggio 2007.

Riconoscimento, alla dott.ssa Sulaj Skenderi Myftar Evelina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in nefrologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Sulaj Skenderi Evelina, cittadina albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in «Nefrologia» conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in nefrologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 25 gennaio 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 3 e 13 aprile 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dott.ssa Sulaj Skenderi Evelina è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in nefrologia;

Preso atto che la dott.ssa Sulaj Skenderi Evelina è iscritta all'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Rimini dal 7 marzo 2000;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in «Nefrologia» rilasciato in data 13 novembre 1997 dall'Università di Tirana - Facoltà di medicina (Albania) alla dott.ssa Sulaj Skenderi Myftar Evelina, nata a Tepelene (Albania) il 28 ottobre 1965, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. La dott.ssa Sulaj Skenderi Evelina è autorizzata ad esercitare in Italia, quale lavoratore autonomo o dipendente, la professione di medico specialista in nefrologia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50 comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora non sia esibito dal sanitario al relativo ordine professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A04815

DECRETO 14 maggio 2007.

Riconoscimento, alla dott.ssa Belkacem Nedjoua Ahlam, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Belkacem Nedjoua Ahlam, cittadina algerina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in «Medicina interna» conseguito in Algeria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 13 dicembre 2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 3 e 13 aprile 2007, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dott.ssa Belkacem Nedjoua Ahlam è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in medicina interna;

Preso atto che la dott.ssa Belkacem Nedjoua Ahlam è iscritta all'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Ravenna dall'8 settembre 2003;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in «Medicina interna» rilasciato in data 30 giugno 1997 dal Ministero dell'insegnamento superiore e della ricerca scientifica di Algeri (Algeria) alla dott.ssa Belkacem Nedjoua Ahlam, nata a Constantine (Algeria) il 17 febbraio 1966, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. La dott.ssa Belkacem Nedjoua Ahlam è autorizzata ad esercitare in Italia, quale lavoratore autonomo o dipendente, la professione di medico specialista in medicina interna.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora non sia esibito dal sanitario al relativo ordine professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A04817

DECRETO 20 maggio 2007.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla regione Puglia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Viste le motivate richieste della regione Puglia circa la necessità di un ulteriore periodo di deroga, al fine di dare completa attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualità dell'acqua;

Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 15 novembre 2005;

Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano e che, ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;

Considerato che la valutazione di non potenziale pericolo per la salute umana viene effettuata comprendendo anche la quantità di parametro eventualmente assunta con gli alimenti, sia preparati in ambito domestico sia in industrie alimentari che distribuiscono i loro prodotti esclusivamente nell'ambito geografico ricompreso dal provvedimento di deroga;

Decreta:

Art. 1.

1. La regione Puglia può stabilire il rinnovo delle deroghe al valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, ai comuni ricadenti nella provincia di Foggia, per il parametro Trialometani, entro il valore massimo ammissibile (VMA) di 80 μg/l.

2. Il suddetto valore massimo ammissibile può essere concesso fino al 31 dicembre 2007.

3. L'eventuale rinnovo è subordinato alla trasmissione, da parte della regione Puglia, al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, entro e non oltre il 30 settembre 2007, di una circostanziata relazione sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti, comprensiva dei controlli analitici e dei risultati degli interventi effettuati nel periodo di deroga, e di un dettagliato programma di quanto previsto ai fini della eventuale nuova deroga, corredato dei costi e della copertura finanziaria.

4. I piani di risanamento di cui al comma precedente devono, altresì, riportare informazioni puntuali sullo stato di qualità ambientale del corpo idrico utilizzato a scopo potabile, nonché le misure per il raggiungimento entro il 2015 del buono stato di qualità ambientale ai sensi della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante «norme in materia ambientale».

5. Sono escluse dai provvedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa, le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle autorità competenti la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali.

Art. 2.

1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'autorità regionale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

3. La regione deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alla elevata concentrazione del predetto elemento.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. I provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:

a) i motivi di deroga;

b) il parametro interessato, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga;

c) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;

e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;

f) la durata della deroga.

3. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2007

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PECORARO SCANIO

07A05040

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 maggio 2007.

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli di Brescia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRESCIA

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto il decreto direttoriale n. 677 del 7 dicembre 1994 con cui è stata costituita la Commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli della provincia di Brescia;

Vista la lettera dell'Unione provinciale agricoltori n. 112B/sb del 3 maggio 2007 con la quale si designa il sig. Busi Marco quale componente effettivo in sostitu-

zione del sig. Serafini Giovanni nella Commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli;

Decreta:

Il sig. Busi Marco è nominato membro effettivo della Commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli, quale rappresentante dell'Unione prov.le agricoltori

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Brescia, 14 maggio 2007

Il direttore provinciale reggente: VETTORI

07A04565

DECRETO 14 maggio 2007.

Sostituzione di un componente della speciale commissione presso il Comitato provinciale INPS di Catanzaro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CATANZARO

Visto l'art. 46, terzo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88, istitutivo delle speciali commissioni del Comitato provinciale, competenti a decidere i ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera *b)* e, limitatamente alle prestazioni di maternità dei lavoratori autonomi alla lettera *f)* del primo comma dello stesso articolo;

Visto il proprio decreto n. 2/2007 del 1° marzo 2007, con il quale è stato costituito il Comitato provinciale INPS di Catanzaro;

Vista la nota dell'8 maggio 2007, con la quale la Confederazione nazionale dell'artigianato designa, quale componente della commissione del Comitato provinciale INPS competente a decidere i ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera *b)* e, limitatamente alle prestazioni di maternità, alla lettera 9 del comma 1 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, degli artigiani, il sig. Colacione Vittorio, nato a Catanzaro il 10 novembre 1927, e ivi residente in Largo Piano Grande n. 1, in sostituzione del sig. Fodaro Francesco;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del membro di cui sopra;

Decreta:

Il sig. Colacione Vittorio è nominato componente della commissione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Catanzaro prevista dall'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Catanzaro, 14 maggio 2007

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

07A04607

DECRETO 15 maggio 2007.

Definizione dei limiti di spesa, per l'anno 2007, per i trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le imprese esercenti attività commerciali che occupino più di cinquanta dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con più di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti. (Decreto n. 40940).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1, comma 1156, lettera *c),* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha disposto, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, la concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con più di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con pìu di quindici dipendenti, nel limite massimo di spesa di euro 45.000.000,00;

Visto l'art. 1, comma 1159, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze vengano stabiliti in via definitiva gli importi da destinare agli interventi di cui al comma 1156 del medesimo art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visti i decreti ministeriali n. 38023 del 27 febbraio 2006, n. 39650 del 10 novembre 2006 e n. 40170 del 22 gennaio 2007, adottati ai sensi dell'art. 8, comma 3-*ter,* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, con i quali è stata autorizzata la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità relativamente all'anno 2006, nel limite di spesa complessivo di euro 40.000.000,00, per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di cinquanta dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con più di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti;

Visto il decreto interministeriale 12 aprile 2007, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi del sopraccitato art. 1, comma 1159, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, con il quale sono state assegnate in via definitiva, per l'anno 2007, le risorse pari ad euro 45.000.000,00, per le finalità di cui al predetto art. 1, comma 1156, lettera *c)*, della legge sopraccitata;

Ritenuta la necessità, per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali e/o settoriali, di autorizzare, per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di cinquanta dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con più di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con più

di quindici dipendenti, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, per l'anno 2007;

Ritenuta, altresì, l'esigenza di individuare i criteri concessivi dei sopra richiamati trattamenti;

Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, erogate con riferimento agli anni precedenti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1156, lettera *c),* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata, relativamente all'anno 2007, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di cinquanta dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con più di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite di spesa complessivo di euro 45.000.000,00 così ripartiti:

euro 15.000.000,00 per i trattamenti straordinari di integrazione salariale;

euro 30.000.000,00 per i trattamenti di mobilità.

Art. 2.

1. Al trattamento di mobilità si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore.

2. Hanno diritto al trattamento di mobilità previsto dall'art. 1 del presente provvedimento, i lavoratori licenziati entro la data del 31 dicembre 2007. L'erogazione del beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini di una più puntuale quantificazione della spesa, di cui al precedente art. 1, è fatto obbligo alle Direzioni provinciali del lavoro - Settore politiche del lavoro, di rilevare, tramite gli uffici delle regioni competenti nelle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione e di comunicarlo all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 4.

1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale si applicano le disposizioni vigenti, in materia, ivi comprese quelle relative al contratto di solidarietà.

2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale il criterio di priorità viene individuato nell'ordine cronologico di arrivo delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori interessati presso la Divisione IV della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale si rileva dalla relativa data di protocollo della divisione stessa. Nel caso di più istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo della prima istanza.

Art. 5.

Ai fini del rispetto della complessiva disponibilità finanziaria assegnata con il citato decreto 12 aprile 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pari a 45.000.000,00 milioni di euro, l'I.N.P.S. - Istituto nazionale previdenza sociale, è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

07A04608

DECRETO 21 maggio 2007.

Sostituzione di un componente della commissione speciale presso il Comitato provinciale INPS di Rimini.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RIMINI

Visto il decreto n. 7/2003 del 12 novembre 2003 del direttore reggente della Direzione provinciale del lavoro di Rimini relativo alla nomina dei rappresentanti della categoria «esercenti attività commerciali» nella speciale commissione del Comitato provinciale INPS di Rimini;

Vista la nota del 15 maggio 2007 con la quale la Confcommercio, a seguito delle dimissioni del sig. Angelini Nicola, comunica il nominativo della sostituta sig.ra Mattoni Marzia;

Nomina

la sig.ra Mattoni Marzia, in rappresentanza della categoria degli esercenti attività commerciali nella commissione speciale del Comitato provinciale INPS di Rimini, in sostituzione del sig. Angelini Nicola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Rimini, 21 maggio 2007

Il direttore provinciale ad interim: CARBONE

07A04864

DECRETO 22 maggio 2007.

Nomina del presidente della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro della provincia di Varese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Varese

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, che prevede l'istituzione presso ogni provincia della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro;

Visto il decreto direttoriale n. 40 del 15 gennaio 1974, con il quale è stata istituita la Commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro della Provincia di Varese;

Visto il decreto direttoriale n. 5/2004 del 22 dicembre 2004, con il quale, considerata la mutata situazione delle OO.SS. operanti in provincia di Varese, è stata aggiornata la composizione della Commissione provinciale di conciliazione della provincia di Varese;

Considerato che a decorrere dal 2 maggio 2007 la dott.ssa Angela Graziani ha assunto la titolarità della Direzione provinciale del lavoro di Varese;

Decreta

il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Varese, dott.ssa Angela Graziani, quale presidente della Commissone provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro della provincia di Varese.

Varese, 22 maggio 2007

Il direttore provinciale: GRAZIANI

07A05032

DECRETO 22 maggio 2007.

Nomina del componente della commissione di certificazione presso la Direzione provinciale del lavoro di Varese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VARESE

Visto l'art. 76, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 relativo alla «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;

Visto l'art. 8, comma 4 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;

Visto l'art. 1 del decreto del 21 luglio 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto della Direzione provinciale del lavoro di Varese n. 3/2005 del 14 giugno 2005, con il quale è stata istituita la commissione di certificazione;

Considerato che a decorrere dal 2 maggio 2007 la dott.ssa Angela Graziani ha assunto la titolarità della Direzione provinciale del lavoro di Varese;

Decreta

il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Varese, dott.ssa Angela Graziani, quale componente di diritto in seno alla commissione di certificazione.

Varese, 22 maggio 2007

Il direttore provinciale: GRAZIANI

07A05033

DECRETO 22 maggio 2007.

Nomina del presidente della Commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli temporaneamente sospesi dal lavoro nella provincia di Varese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VARESE

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto il decreto n. 14 del 22 ottobre 1996 relativo all'aggiornamento della Commissione provinciale per la corresponsione del trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli temporaneamente sospesi dal lavoro;

Considerato che a decorrere dal 2 maggio 2007 la dott.ssa Angela Graziani ha assunto la titolarità della Direzione provinciale del lavoro di Varese;

Decreta

il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Varese, dott.ssa Angela Graziani, membro effettivo della Commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori agricoli temporaneamente sospesi dal lavoro nella provincia di Varese, con funzioni di presidente.

Varese, 22 maggio 2007

Il direttore provinciale: GRAZIANI

07A05034

DECRETO 22 maggio 2007.

Nomina di un componente presso il Comitato provinciale INPS di Varese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VARESE

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto della Direzione provinciale del lavoro di Varese n. 2/2006 del 3 febbraio 2006 con il quale il Comitato provinciale INPS di Varese di cui all'art. 44 della legge n. 88 del 9 marzo 1989 è stato ricostituito per il quadriennio 2005-2009;

Considerato che a decorrere dal 2 maggio 2007 la dott.ssa Angela Graziani ha assunto la titolarità della direzione provinciale del lavoro di Varese;

Decreta

il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Varese, dott.ssa Angela Graziani, quale componente di diritto, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Varese.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Varese, 22 maggio 2007

Il direttore provinciale: GRAZIANI

07A05035

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 19 aprile 2007.

Modifica del decreto 11 maggio 2006, recante: «Autorizzazione alle emissioni nell'anno 2007 di carte valori postali ordinarie tematiche, nonché dei francobolli dedicati al Circolo speleologico romano; alla città di Fiume, quale "Terra orientale già italiana"; alle razze italiane di asini tutelate; al progetto "Bancarella Musica-Musica dalla terra", per i cantautori italiani; al Comitato Elettronico Italiano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 2004) recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 16 dicembre 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004) recante «Riorganizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2006 con il quale è stata autorizzata l'emissione di francobolli ordinari appartenenti alle serie tematiche «Il Santo Natale», «Il turismo», «Il patrimonio artistico e culturale italiano, «Lo sport italiano», «Scuole e università», «Le istituzioni», «Regioni d'Italia» e «Made in Italy», nonché di altri francobolli ordinari a tiratura predeterminata;

Riconosciuta la necessità di rettificare il decreto ministeriale 11 maggio 2006, laddove si fa menzione dei francobolli dedicati al Comitato Elettronico Italiano;

Decreta:

Art. 1.

Nel dispositivo, all'art. 2 del decreto ministeriale 11 maggio 2006 citato nelle premesse, la voce «Comitato Elettronico Italiano» viene sostituita con «Commissione Elettrotecnica Internazionale».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2007

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

07A05044

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 marzo 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «L'Arca - Società cooperativa sociale», società cooperativa, in Ivrea, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 11 dicembre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «L'Arca - Società cooperativa sociale», società cooperativa, con sede in Ivrea (Torino) (codice fiscale 05308200012) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice fiscale e l'avv. Luca Achiluzzi, nato a Bologna il 1º settembre 1967, con studio in Ivrea (Torino), Corso Costantino Nigra n. 38, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 marzo 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05041

DECRETO 3 aprile 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Multifidi società cooperativa a r.l.», in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 5 dicembre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Multifidi società cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede in Bari (codice fiscale 03300870726) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Matilde Rosa D'Amelio, nata a Spinazzola (Bari) l'8 agosto 1974 domiciliata in Bari, via Carulli, n. 140, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05053

DECRETO 3 aprile 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «CO.J.MA. - Società cooperativa ionica di manifatture a r.l.», in Marina Gioiosa Jonica.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 2003, n. 375/2003 con il quale la società «CO.J.MA. - Società cooperativa ionica di manifatture a r.l.», con sede in Marina Gioiosa Jonica (Reggio-Calabria) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dr. Antonio Forgione ne era stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 9 febbraio 2006 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla situazione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dr. Gerardo Ciconte, nato a S. Giovanni in Fiore (Cosenza) l'8 maggio 1956 con studio in S. Giovanni in Fiore (Cosenza), via Gramsci, n. 14 è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dr. Antonio Forgione, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05054

DECRETO 3 aprile 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Conagros - Organizzazione dei produttori ortofrutticoli ed agrumari di Rosarno - Società cooperativa a r.l.», in Rosarno.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 2005 con il quale la società società cooperativa «Conagros - Organizzazione dei produttori ortofrutticoli ed agrumari di Rosarno - Soc. coop. a r.l.», con sede in Rosarno (Reggio Calabria), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dr. Nicola Mazzocca ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 30 novembre 2005 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sotituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Antonello Bruno nato a Cosenza il 25 marzo 1966 con studio in Rende (Cosenza), via Crati, n. 81, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dr. Nicola Mazzocca, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05055

DECRETO 3 aprile 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società «La Perla - Piccola società cooperativa a r.l.», in Latina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la sentenza n. 14/07 del 1º febbraio 2007 del Tribunale di Latina con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 98 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «La Perla - Piccola società cooperativa a r.l. con sede in Latina (codice fiscale 02070680596) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Carlo Pandiscia, nato a Roma l'8 ottobre 1970, con studio in Roma, via dei Prefetti n. 17, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05042

DECRETO 3 aprile 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Oasi - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Bojano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ella revisione dell'associazione di rappresentanza in data 30 dicembre 2006. dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Oasi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bojano (Campobasso) (codice fiscale 00677930703) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Andrea Cacciavillani, nato ad Agnone (Isernia) il 30 giugno 1970, ivi domiciliato in via Leopardi, n. 9/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05043

DECRETO 3 aprile 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Euroservice - Piccola società cooperativa a r.l.», in Racconigi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la sentenza del tribunale di Saluzzo (Cuneo) in data 18 dicembre 2006 con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Euroservice - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Racconigi (Cuneo) (codice fiscale 02784830040) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'Avv. Lucio Giovene, nato a Novara il 28 febbraio 1954, con studio in Novara, corso Cavallotti n. 40, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05063

DECRETO 3 aprile 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «L'Agricola Rocchese - Società cooperativa a r.l.», in Roccavivara, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 30 gennaio 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «L'Agricola rocchese società coperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Roccavivara (Campobasso), (codice fiscale 00183920701) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Andrea Cacciavillani, nato ad Agnone (Isernia) il 30 giugno 1970, ivi domiciliato in via Leopardi, n. 9/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05064

DECRETO 3 aprile 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Jupiter servizi - Aequa network società cooperativa in sigla Jupiter soc. coop.», in Forlì, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 15 gennaio 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Jupiter servizi - Aequa network società cooperativa in sigla Jupiter soc. coop.», con sede in Forlì (codice fiscale 02682550401) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Cristina Bacchetta, nata a Borgomanero (Novara) il 13 agosto 1973, domiciliata in Forli, via Caterina Sforza n. 36, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05065

DECRETO 3 aprile 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Centrale del latte - Società cooperativa a r.l.», in Cosenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 23 settembre 2006 e successivo accertamento in data 7 novembre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Centrale del latte - Società cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede in Cosenza, (codice fiscale 00122130784) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Giuseppe Bilotta, nato a Cosenza il 3 dicembre 1942, ivi domiciliato in piazza della Libertà n. 20 - Rende (Cosenza), ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05066

DECRETO 15 maggio 2007.

Riconoscimento, di titolo di studio estero, al sig. Shabi Paulin, per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici, idraulici, termici, di trasporto del gas e antincendio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Shabi Paulin, cittadino albanese, ha chiesto il riconoscimento della laurea di ingegnere per l'estrazione di petrolio e gas, rilasciata dal Politecnico di Tirana (Albania), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici, idraulici, termici, di trasporto del gas e antincendio, all'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *d) e)* e *g)*, e comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui agli articoli 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del giorno 12 aprile 2007, che ha ritenuto i titoli dell'interessato, per i loro contenuti formativi, idonei e attinenti all'esercizio delle attività installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *d) e)* e *g)*, e comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere delle associazioni di categoria CNA-ANIM e Confartigianato e dell'ispettorato tecnico del Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e gli articoli 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente è in possesso del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Milano;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Shabi Paulin, cittadino albanese, nato il 13 luglio 1968 a Shkoder (Albania), cittadino albanese, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *d) e)* e *g)*, e comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46, «Norme per la sicurezza degli impianti», senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2007

Il direttore generale: SPIGARELLI

07A04558

DECRETO 17 maggio 2007.

Gestione commissariale della società cooperativa «Airone», in Gallarate, e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiedecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale di accertamento ispettivo in data 5 settembre 2006 effettuato dalla Confederazione cooperative italiane nei confronti della società cooperativa «Airone» con sede in Gallarate (Milano) dal quale emerge la mancata nomina del revisore contabile

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 nella seduta del 31 gennaio 2007;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela ell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Airone» con sede in Gallarate (Milano), codice fiscale 02786690129, costituita in data 1º ottobre 2003, a rogito notaio dott. Aurelio Gavazzi.

Art. 2.

Il dott. D'Isanto Andrea, codice fiscale DSNNDR67C02HS01E, nato a Roma il 2 marzo 1967, con studio in Milano, Corso d'Italia n. 6, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'Ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05050

DECRETO 17 maggio 2007.

Gestione commissariale della società cooperativa «Global service», in Battipaglia, e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale di accertamento ispettivo in data 11 dicembre 2005 effettuato dalla confederazione cooperative italiane nei confronti della società cooperativa «Global service», con sede in Battipaglia (Salerno) dal quale si evincono numerose irregolarità gestionali;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 nella seduta del 31 gennaio 2007;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Global service», con sede in Battipaglia (Salerno) codice fiscale 03912660655, costituita in data 6 giugno 2002, a rogito notaio dott. Barela Sergio.

Art. 2.

Il dott. Orilia Daniele, codice fiscale RLODNL72S25H703L, nato a Salerno il 25 novembre 1972, ivi residente via Dionisio Martino n. 6, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05051

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 17 maggio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio ACI di Salerno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento, in data 8 maggio 2007, dell'Ufficio ACI di Salerno.

Motivazioni.

Con nota prot. n. 1608 dell'8 maggio 2007, l'Ufficio provinciale ACI di Salerno segnalava che, a causa di inagibilità ambientale causata da irrespirabilità dell'aria, gli sportelli del PRA, in data 8 maggio 2007, sarebbero stati chiusi al pubblico dalle ore 12 alle ore 15,45.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno, con nota del 9 maggio 2007 prot. 1983, ha confermato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio in tale data, ha segnalato l'evento ai fini dell'emanazione del presente decreto.

Riferimenti normativi

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Attribuzioni dei direttori delle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate: statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 7).

Norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico: decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modifiche, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 17 maggio 2007

Il direttore regionale: SPAZIANI

07A05052

PROVVEDIMENTO 21 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate,

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena, dal giorno 9 maggio 2007 al giorno 11 maggio 2007, per reingegnerizzazione dell'Ufficio.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 21 maggio 2007

Il direttore regionale: PIRANI

07A05036

PROVVEDIMENTO 28 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Oristano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del Pubblico registro automobilistico di Oristano nel giorno 14 maggio 2007 per sciopero del personale.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Oristano non ha operato nel suddetto giorno per sciopero del personale; pertanto, la procura generale della Repubblica di Cagliari ha confermato il mancato funzionamento dell'Ufficio, dandone comunicazione a questa Direzione regionale con nota n. 2064/2.1.S. del 19 maggio 2007.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini di riscossione e versamento della I.E.T., dell'ARIET e dell'IPI.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche e integrazioni.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento d'Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Cagliari, 28 maggio 2007

Il direttore regionale: MONTONE

07A05037

PROVVEDIMENTO 28 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Cagliari nel giorno 14 maggio 2007 a seguito di «sciopero del personale».

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari non ha operato nel suddetto giorno per «sciopero del personale»; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Cagliari ha confermato il mancato funzionamento del suddetto, dandone comunicazione a questa Direzione regionale con nota n. 2064/2.1.S. del 19 maggio 2007.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini di riscossione e versamento della I.E.T., dell'ARIET e dell'IPI.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche e integrazioni.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Cagliari, 28 maggio 2007

Il direttore regionale: MONTONE

07A05038

PROVVEDIMENTO 28 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Sassari nel giorno 14 maggio 2007 per la partecipazione di tutto il personale ad assemblea sindacale.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro di Sassari non ha operato nel suddetto giorno per la partecipazione di tutto il personale ad assemblea sindacale; pertanto la Procura generale della Repubblica di Sassari ha confermato il mancato funzionamento dell'Ufficio, dandone comunicazione a questa Direzione regionale con nota n. 930/14/4 del 15 maggio 2007.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini di riscossione e versamento della I.E.T., dell'ARIET e dell'IPI.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche e integrazioni.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento d'Amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Cagliari, 28 maggio 2007

Il direttore regionale: MONTONE

07A05039

PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE 21 maggio 2007.

Nomina della commissione presso il Comitato provinciale INPS di Udine per la categoria degli esercenti attività commerciali.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO LAVORO E COLLOCAMENTO

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, che all'art. 7 individua le funzioni e i compiti delle Province in materia di politiche del lavoro, collocamento e servizi all'impiego;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, sulla ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL ed in particolare gli articoli 44 e 46 di detta legge, relativamente alla composizione del comitato provinciale INPS e delle sue speciali commissioni;

Vista la determinazione n. 442 del 19 dicembre 2002, emessa dal dirigente della Direzione d'area politiche sociali, lavoro e collocamento della provincia di Udine, con la quale è stata ricostituita la speciale commissione del Comitato provinciale dell'INPS di Udine per la categoria degli esercenti attività commerciali;

Vista la nuova legge finanziaria relativa all'anno 2007, ed in particolare il comma n. 469 della stessa, dove si prevede che attraverso lo strumento regolamentare, entro il 30 giugno 2007, su proposta «concertata» del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero dell'economia, si giunga al riordino, alla semplificazione ed alla razionalizzazione degli organismi preposti alla definizione dei ricorsi in materia pensionistica;

Ritenuto in ogni caso di dover procedere al rinnovo di tale organo collegiale, in attesa di ulteriori sviluppi normativi che diano attuazione alle disposizioni contenute nel comma summenzionato della legge finanziaria;

Visti i dati forniti in data 16 febbraio 2007 dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Udine nonché i dati in possesso della scrivente Direzione, dai quali si evince l'importanza ed il grado di sviluppo delle diverse attività produttive nella Provincia, la consistenza numerica ed il diverso indice annuo di occupazione delle forze lavoro che vi sono impiegate, nonché il grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e delle categorie dei datori di lavoro determinata sulla base della consistenza numerica dei soggetti interessati, dalla ampiezza e diffusione sul territorio provinciale di strutture organizzative, dalla partecipazione alla stipulazione dei contratti ed accordi collettivi di lavoro e dalla trattazione di vertenze individuali, plurime e collettive;

Ritenuto, sulla base dei dati di cui sopra di nominare membri della commissione in oggetto tre rappresentanti dell'Ascom e un rappresentante della Confesercenti;

Viste le designazioni trasmesse dalle organizzazioni sopra citate;

Sotto la propria responsabilità,

Determina:

1. Di nominare membri della speciale commissione del Comitato provinciale dell'INPS di Udine per la categoria degli esercenti attività commerciali:

a) Toso Cesarino, nato a Udine il 21 settembre 1945 (ASCOM);

b) Freschi Andrea, nato a Udine il 22 giugno 1965 (ASCOM);

c) De Michelis Guido, nato a Udine il 25 settembre 1951 (ASCOM);

d) Driussi Federico, nato a Pasian di prato l'11 aprile 1953 (Confesercenti).

2. Di provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato ed alla notifica ed esecuzione della presente determinazione.

Udine, 21 maggio 2007

Il dirigente: SACCON

07A04870

DETERMINAZIONE 21 maggio 2007.

Nomina della commissione presso il Comitato provinciale INPS di Udine per la categoria degli agricoltori diretti, mezzadri e coloni.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO LAVORO E COLLOCAMENTO

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, che all'art. 7 individua le funzioni e i compiti delle Province in materia di politiche del lavoro, collocamento e servizi all'impiego;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, sulla ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL ed in particolare gli articoli 44 e 46 di detta legge, relativamente alla composizione del Comitato provinciale INPS e delle sue speciali commissioni;

Vista la determinazione n. 109 del 31 gennaio 2003, emessa dal dirigente della Direzione d'area politiche sociali, lavoro e collocamento della provincia di Udine, con la quale è stata ricostituita la speciale commissione del Comitato provinciale dell'INPS. di Udine per la categoria degli agricoltori diretti, mezzadri e coloni;

Vista la nuova legge finanziaria relativa all'anno 2007, ed in particolare il comma n. 469 della stessa, dove si prevede che attraverso lo strumento regolamentare, entro il 30 giugno 2007, su proposta «concertata» del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero dell'economia, si giunga al riordino, alla semplificazione ed alla razionalizzazione degli organismi preposti alla definizione dei ricorsi in materia pensionistica;

Ritenuto in ogni caso di dover procedere al rinnovo di tale organo collegiale, in attesa di ulteriori sviluppi normativi che diano attuazione alle disposizioni contenute nel comma summenzionato della legge finanziaria;

Visti i dati forniti in data 16 febbraio 2007 dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Udine nonché i dati in possesso della scrivente Direzione, dai quali si evince l'importanza ed il grado di sviluppo delle diverse attività produttive nella provincia, la consistenza numerica ed il diverso indice annuo di occupazione delle forze lavoro che vi sono impiegate, nonché il grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e delle categorie dei datori di lavoro determinata sulla base della consistenza numerica dei soggetti interessati, dalla ampiezza e diffusione sul territorio provinciale di strutture organizzative, dalla partecipazione alla stipulazione dei contratti ed accordi collettivi di lavoro e dalla trattazione di vertenze individuali, plurime e collettive;

Ritenuto, sulla base dei dati di cui sopra di nominare membri della commissione in oggetto due rappresentanti della Federazione provinciale coltivatori diretti, un rappresentante della Confagricoltura ed un rappresentante della Confederazione italiana agricoltori;

Viste le designazioni trasmesse dalle organizzazioni sopra citate;

Sotto la propria responsabilità,

Determina:

1. Di nominare membri della speciale commissione del Comitato provinciale dell'INPS di Udine per la categoria degli agricoltori diretti, mezzadri e coloni:

a) Coloricchio Fulvia, nata a Udine il 26 dicembre 1955 (Federazione provinciale coltivatori diretti);

b) Stella Michele, nato a Udine il 20 gennaio 1972 (Federazione provinciale coltivatori diretti);

c) Cumini Anna Maria, nata a Cividale del Friuli l'8 gennaio 1956 (Confagricoltura Udine);

d) Rizzi Ferdinando, nato a Udine il 14 dicembre 1938 (Confederazione italiana agricoltori).

2. Di provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato ed alla notifica ed esecuzione della presente determinazione.

Udine, 21 maggio 2007

Il dirigente: SACCON

07A04871

DETERMINAZIONE 21 maggio 2007.

Nomina della commissione presso il Comitato provinciale INPS di Udine per la categoria degli artigiani.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO LAVORO E COLLOCAMENTO

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, che all'art. 7 individua le funzioni e i compiti delle Province in materia di politiche del lavoro, collocamento e servizi all'impiego;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, sulla ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL ed in particolare gli articoli 44 e 46 di detta legge, relativamente alla composizione del Comitato provinciale INPS e delle sue speciali commissioni;

Vista la determinazione n. 431 del 18 dicembre 2002, emessa dal dirigente della Direzione d'area politiche sociali, lavoro e collocamento della provincia di Udine, con la quale è stata ricostituita la speciale commissione del Comitato provinciale dell'INPS di Udine per la categoria degli artigiani;

Vista la nuova legge finanziaria relativa all'anno 2007, ed in particolare il comma n. 469 della stessa, dove si prevede che attraverso lo strumento regolamentare, entro il 30 giugno 2007, su proposta «concertata» del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero dell'economia, si giunga al riordino, alla semplificazione ed alla razionalizzazione degli organismi preposti alla definizione dei ricorsi in materia pensionistica;

Ritenuto in ogni caso di dover procedere al rinnovo di tale organo collegiale, in attesa di ulteriori sviluppi normativi che diano attuazione alle disposizioni contenute nel comma summenzionato della legge finanziaria;

Visti i dati forniti in data 16 febbraio 2007 dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Udine nonché i dati in possesso della scrivente Direzione, dai quali si evince l'importanza ed il grado

di sviluppo delle diverse attività produttive nella Provincia, la consistenza numerica ed il diverso indice annuo di occupazione delle forze lavoro che vi sono impiegate, nonché il grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e delle categorie dei datori di lavoro determinata sulla base della consistenza numerica dei soggetti interessati, dalla ampiezza e diffusione sul territorio provinciale di strutture organizzative, dalla partecipazione alla stipulazione dei contratti ed accordi collettivi di lavoro e dalla trattazione di vertenze individuali, plurime e collettive;

Ritenuto, sulla base dei dati di cui sopra di nominare membri della commissione in oggetto due rappresentanti dell'Unione artigiani e piccole imprese - Confartigianato e due rappresentanti della Federazione provinciale CNA;

Viste le designazioni trasmesse dalle organizzazioni sopra citate;

Sotto la propria responsabilità,

Determina:

1. Di nominare membri della speciale commissione del Comitato INPS di Udine per la categoria degli artigiani:

a) Silvio Pagani, nato a Lestizza il 25 dicembre 1939 (Unione artigiani);

b) Enzo Ferigutti, nato a Udine il 10 aprile 1934, (Unione artigiani);

c) Michele Del Ponte, nato a Udine il 10 luglio 1960 (CNA);

d) Carlo Tomasin, nato a Palmanova il 17 giugno 1956 (CNA).

2. Di provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato ed alla notifica ed esecuzione della presente determinazione.

Udine, 21 maggio 2007

Il dirigente: SACCON

07A04872

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Namibia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, firmato a Windhoek il 9 luglio 2004.

Il giorno 30 maggio 2006 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Namibia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, firmato a Windhoek il 9 luglio 2004, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 13 febbraio 2006 n. 72, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2006.

In conformità all'art. 13, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 30 maggio 2006.

07A05067

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Angola in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, firmato a Roma il 10 luglio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Luanda il 16 luglio 2002.

Il giorno 21 maggio 2007 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Angola in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, firmato a Roma il 10 luglio 1997, e relativo Scambio di Note, effettuato a Luanda il 16 luglio 2002, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 10 gennaio 2004, n. 25, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2004.

In conformità all'art. 13, la Convenzione è entrata in vigore il giorno 21 maggio 2007.

07A05068

Presentazione di lettere credenziali

Martedì 22 maggio 2007 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale, gli Ambasciatori S.E. Said Nasser Mansoor Al-Sinawi Al-Harthy, Ambasciatore del Sultanato dell'Oman; S.E. Esteban Elmer Catarina Mamani, Ambasciatore della Repubblica di Bolivia; S.E. Han Tae Song, Ambasciatore della Repubblica Popolare Democratica di Corea; S.E. Christian Berlakovits, Ambasciatore della Repubblica d'Austria; S.E. Vincenç Mateu Zamora, Ambasciatore del Principato di Andorra, i quali Gli hanno presentato le lettere credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

07A05069

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 1º giugno 2007

Dollaro USA	1,3436
Yen	163,81
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5832
Corona ceca	28,285
Corona danese	7,4490
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67925
Fiorino ungherese	250,32

Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8150
Nuovo leu romeno	3,2646
Corona svedese	9,3160
Corona slovacca	33,863
Franco svizzero	1,6514
Corona islandese	82,50
Corona norvegese	8,1110
Kuna croata	7,3119
Rublo russo	34,8070
Nuova lira turca	1,7638
Dollaro australiano	1,6214
Dollaro canadese	1,4335
Yuan cinese	10,2749
Dollaro di Hong Kong	10,4926
Rupia indonesiana	11859,96
Won sudcoreano	1247,40
Ringgit malese	4,5669
Dollaro neozelandese	1,8163
Peso filippino	62,007
Dollaro di Singapore	2,0548
Baht tailandese	44,213
Rand sudafricano	9,5686

Cambi del giorno 4 giugno 2007

Dollaro USA	1,3482
Yen	164,34
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5832
Corona ceca	28,323
Corona danese	7,4491
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67795
Fiorino ungherese	249,80
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7957
Nuovo leu romeno	3,2595
Corona svedese	9,3243
Corona slovacca	33,845
Franco svizzero	1,6504
Corona islandese	84,25
Corona norvegese	8,1085
Kuna croata	7,3472
Rublo russo	34,8690
Nuova lira turca	1,7670
Dollaro australiano	1,6177
Dollaro canadese	1,4252
Yuan cinese	10,3153
Dollaro di Hong Kong	10,5223
Rupia indonesiana	11830,46
Won sudcoreano	1251,06
Ringgit malese	4,5778
Dollaro neozelandese	1,8071
Peso filippino	61,491
Dollaro di Singapore	2,0618
Baht tailandese	44,345
Rand sudafricano	9,6080

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A05104 - 07A05105

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al Merito dell'Arma dei carabinieri

Con decreti 20 marzo 2007 sono conferite le seguenti ricompense:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Orlando Lauretti, nato il 4 maggio 1952 a Lenola (Latina), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, d'impeccabile stile militare e di eccellente preparazione tecnico-professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere e costante abnegazione, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di trentasei anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione e per il personale dipendente. Attraverso un'opera continua, qualificata ed apprezzata, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». — Territorio nazionale, 25 luglio 1969-2 gennaio 2006;

al Luogotenente (in congedo) Damiano La Placa, nato il 23 dicembre 1956 a Petralia Soprana (Palermo), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, d'impeccabile stile militare e di eccellente preparazione tecnico-professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre trentuno anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Attraverso un'opera continua, qualificata ed apprezzata, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». — Territorio nazionale, 14 maggio 1974-31 marzo 2006;

al Luogotenente (in congedo) Pasquale Mittica, nato il 13 febbraio 1944 a Gerace (Reggio Calabria), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di spiccati requisiti culturali e d'impeccabile stile militare, sorretti da una eccellente preparazione tecnico-professionale, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa ed altissimo senso del dovere, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di trentanove anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente. Con la sua opera continua, qualificata ed apprezzata, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». — Territorio nazionale, 6 marzo 1967-13 febbraio 2006;

al Luogotenente (in congedo) Lino Tesolati nato il 28 settembre 1953 a San Vito al Tagliamento (Pordenone), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di spiccati requisiti culturali e d'impeccabile stile militare, sorretti da una eccellente preparazione tecnico-professionale, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa ed

altissimo senso del dovere, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre trent'anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonchè chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera continua, qualificata ed apprezzata, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». — Territorio nazionale, 3 ottobre 1975-4 maggio 2006.

al Luogotenente (in congedo) Giorgio Barberi, nato il 18 marzo 1946 a Magnano in Riviera (Udine), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonchè di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di quarantuno anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonchè chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costante e di eccellente qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». — Territorio nazionale, 1º ottobre 1964-30 settembre 2005;

al Luogotenente (in congedo) Mario Sciarra, nato il 15 marzo 1944 a Caprese Michelangelo (Arezzo), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonchè di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di quarantuno anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera costante e sagace, sempre di elevatissima qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». — Territorio nazionale, 20 novembre 1964-20 novembre 2005;

al Luogotenente (in congedo) Raffaele Parissi, nato il 27 marzo 1945 a Trevignano Romano (Roma), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonchè di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di quarant'anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonchè chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costante e di eccellente qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». — Territorio nazionale, 20 settembre 1965 - 29 settembre 2005;

al Luogotenente (in congedo) Domenico Romano, nato il 16 marzo 1948 a Bari, con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonchè di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di quarantuno anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera costante e sagace, sempre di elevatissima qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». — Territorio nazionale, 8 novembre 1972-31 gennaio 2006;

al Luogotenente (in congedo) Pietro Tempesta, nato il 23 aprile 1947 a Bitonto (Bari), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonchè di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quaranta anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera costante e sagace, sempre di elevatissima qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». - Territorio nazionale, 12 ottobre 1965-21 maggio 2006;

al Luogotenente (in congedo) Francesco Antonino Trio, nato il 12 febbraio 1944 a Milazzo (Messina), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, d'impeccabile stile militare e di eccellente preparazione tecnico-professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quarantaquattro anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Attraverso un'opera continua, qualificata ed apprezzata, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». — Territorio nazionale, 10 novembre 1961-12 febbraio 2006.

al Luogotenente (in congedo) Antonio Malatesta, nato il 18 febbraio 1943 a Notaresco (Teramo), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quarantatre anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costante e di eccellente qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze Armate e del paese». — Territorio nazionale, 21 luglio 1961-8 febbraio 2005;

al Luogotenente (in congedo) Aldo Cerotto, nato l'11 agosto 1943 a Rieti, con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonché di una eccellente preparazione

professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di quaranta anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera costante e sagace, sempre di elevatissima qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». — Territorio nazionale, 8 settembre 1964-10 giugno 2005;

al Luogotenente (in congedo) Carlo Antonio Rampietti, nato il 12 gennaio 1946 a Celleno (Viterbo), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quarantuno anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera costante e sagace, sempre di elevatissima qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». — Territorio nazionale, 18 settembre 1964-14 giugno 2006;

al luogotenente (in congedo) Ruggero Schiavo, nato il 7 luglio 1944 a Pollica (Salerno), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di spiccati requisiti culturali e d'impeccabile stile militare, sorretti da una eccellente preparazione tecnico-professionale, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa ed altissimo senso del dovere, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quarantaquattro anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costante e di eccellente qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». — Territorio nazionale, 9 gennaio 1962-1° aprile 2006;

al Luogotenente (in congedo) Francesco Amatore, nato l'8 giugno 1945 a Mugnano di Napoli (Napoli), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, d'impeccabile stile militare e di eccellente preparazione tecnico-professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere e costante abnegazione, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di quaranta anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione e per il personale dipendente. Attraverso un'opera continua, qualificata ed apprezzata, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». — Territorio nazionale, 18 agosto 1965-31 maggio 2006;

al Luogotenente (in congedo) Carmine Capobianco, nato l'8 ottobre 1943 ad Ospedaletto d'Alpinolo (Avellino), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di quarantadue anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costante e di eccellente qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». — Territorio nazionale, 16 settembre 1963-30 settembre 2005;

Al Luogotenente (in congedo) Luigi Staiano, nato il 6 gennaio 1951 a Lettere (Napoli), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di spiccati requisiti culturali e d'impeccabile stile militare, sorretti da una eccellente preparazione tecnico-professionale, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa ed altissimo senso del dovere, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre trentasei anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costante e di eccellente qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro e il decoro nell'ambito delle Forze armate del Paese». — Territorio nazionale, 29 novembre 1969-28 febbraio 2006;

Al Luogotenente (in congedo) Francesco Squillace, nato il 23 febbraio 1945 a Stio (Salerno), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonchè di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di quarantadue anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera costante e sagace, sempre di elevatissima qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». — Territorio nazionale 21 settembre 1963 - 5 novembre 2005;

Al Luogotenente (in congedo) Antonio Molino, nato il 9 gennaio 1944 a Belvedere Marittimo (Cosenza) con la seguente motivazione:

Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di spiccati requisiti culturali e d'impeccabile stile militare, completati da una eccellente preparazione tecnico-professionale, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa ed altissimo senso del dovere, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di quarantuno anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera costante e sagace, sempre di elevatissima qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'Istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». — Territorio nazionale, 14 luglio 1964-31 dicembre 2005.

07A04615-07A04616

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Modifiche in corso d'opera al progetto già autorizzato di una centrale termoelettrica in comune di Scandale. Proponente: Ergosud S.p.a.

Con la determinazione dirigenziale prot. DSA/2007/0014488 del 22 maggio 2007 la Direzione generale per la salvaguardia ambientale ha esaminato l'istanza di verifica di esclusione dalla procedura di VIA relativa a modifiche in corso d'opera al progetto già autorizzato di una centrale termoelettrica in comune di Scandale (Crotone).

Si dispone che il progetto, proposto dalla società Ergosud S.p.a. con sede in via Mangili, 9 - 00197 Roma, possa essere escluso dall'assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

07A04968

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Quinapril Idroclorotiazide Sandoz»

Estratto determinazione n. 498 del 31 maggio 2007

Medicinale: QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese).

Confezioni:

20 mg compresse 10 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 037095015/M (in base 10), 13D1M7 (in base 32);

20 mg compresse 14 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 037095027/M (in base 10), 13D1MM (in base 32);

20 mg compresse 20 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 037095039/M (in base 10), 13D1MZ (in base 32);

20 mg compresse 28 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 037095041/M (in base 10), 13D1N1 (in base 32);

20 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 037095054/M (in base 10), 13D1NG (in base 32);

20 mg compresse 50 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 037095066/M (in base 10), 13D1NU (in base 32);

20 mg compresse 56 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 037095078/M (in base 10), 13D1P6 (in base 32);

20 mg compresse 60 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 037095080/M (in base 10), 13D1P8 (in base 32);

20 mg compresse 100 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 037095092/M (in base 10), 13D1PN (in base 32);

20 mg compresse 100x1 (UNIT DOSE) compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 037095104/M (in base 10), 13D1Q0 (in base 32);

20 mg compresse 250 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 037095116/M (in base 10), 13D1QD (in base 32);

20 mg compresse 10 compresse in contenitore PP - A.I.C. n. 037095128/M (in base 10), 13D1QS (in base 32);

20 mg compresse 20 compresse in contenitore PP - A.I.C. n. 037095130/M (in base 10), 13D1QU (in base 32);

20 mg compresse 50 compresse in contenitore PP - A.I.C. n. 037095142/M (in base 10), 13D1R6 (in base 32);

20 mg compresse 100 compresse in contenitore PP - A.I.C. n. 037095155/M (in base 10), 13D1RM (in base 32);

20 mg compresse 250 compresse in contenitore PP - A.I.C. n. 037095167/M (in base 10), 13D1RZ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: paroxetina 20 mg equivalenti a 22,21 mg di paroxetina cloridrato;

eccipienti: cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, silice colloidale anidra, magnesio stearato.

Produzione: Sandoz Phamaceuticals GmbH Dieselstrasse 5 - D 70839 Gerlingen (Germania).

Confezionamento anche presso:

Sanico N.V. Veedijk 59 Industriezone 4 - 2300 Turnhout (Belgio);

Famar S.A. (Plant B) Anthoussa Avenue 15244 Anthoussa Attiki (Grecia).

Indicazioni terapeutiche: trattamento di:

episodi di depressione maggiore;

disturbo ossessivo compulsivo;

disturbi da attacchi di panico con o senza agorafobia;

disturbo d'ansia sociale/fobia sociale;

disturbo d'ansia generalizzata;

disturbo da stress post-traumatico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

20 mg compresse 28 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 037095041/M (in base 10), 13D1N1 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 11,51 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 19,00 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04999

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Quinapril Idroclorotiazide Winthrop»

Estratto determinazione n. 499 del 31 maggio 2007

Medicinale: QUINAPRIL IDROCLOROTIAZIDE WINTHROP.

Titolare A.I.C.: Winthrop Pharmaceuticals Italia S.r.l., viale Bodio n. 37/B - 20158 Milano.

Confezioni:

10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister AL/PA/PVC - A.I.C. n. 037369016/M (in base 10), 13NF5S (in base 32);

10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister AL/PA/PVC - A.I.C. n. 037369028/M (in base 10), 13NF64 (in base 32);

10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister AL/PA/PVC - A.I.C. n. 037369030/M (in base 10), 13NF66 (in base 32);

10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/PA/PVC - A.I.C. n. 037369042/M (in base 10), 13NF6L (in base 32);

10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister AL/PA/PVC - A.I.C. n. 037369055/M (in base 10), 13NF6Z (in base 32);

10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister AL/PA/PVC - A.I.C. n. 037369067/M (in base 10), 13NF7C (in base 32);

10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister AL/PA/PVC - A.I.C. n. 037369079/M (in base 10), 13NF7R (in base 32);

10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister AL/PA/PVC - A.I.C. n. 037369081/M (in base 10), 13NF7T (in base 32);

10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister AL/PA/PVC - A.I.C. n. 037369093/M (in base 10), 13NF85 (in base 32);

10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister AL/PA/PVC - A.I.C. n. 037369105/M (in base 10), 13NF8K (in base 32);

10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister AL/PA/PVC - A.I.C. n. 037369117/M (in base 10), 13NF8X (in base 32);

10 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 250 compresse in contenitore PP - A.I.C. n. 037369129/M (in base 10), 13NF99 (in base 32);

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister AL/PA/PVC - A.I.C. n. 037369131/M (in base 10), 13NF9C (in base 32);

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister AL/PA/PVC - A.I.C. n. 037369143/M (in base 10), 13NF9R (in base 32);

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister AL/PA/PVC - A.I.C. n. 037369156/M (in base 10), 13NFB4 (in base 32);

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/PA/PVC - A.I.C. n. 037369168/M (in base 10), 13NFBJ (in base 32);

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister AL/PA/PVC - A.I.C. n. 037369170/M (in base 10), 13NFBL (in base 32);

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister AL/PA/PVC - A.I.C. n. 037369182/M (in base 10), 13NFBY (in base 32);

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister AL/PA/PVC - A.I.C. n. 037369194/M (in base 10), 13NFCB (in base 32);

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister AL/PA/PVC - A.I.C. n. 037369206/M (in base 10), 13NFCQ (in base 32);

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister AL/PA/PVC - A.I.C. n. 037369218/M (in base 10), 13NFD2 (in base 32);

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister AL/PA/PVC - A.I.C. n. 037369220/M (in base 10), 13NFD4 (in base 32);

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister AL/PA/PVC - A.I.C. n. 037369232/M (in base 10), 13NFDJ (in base 32);

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 250 compresse in contenitore PP - A.I.C. n. 037369244/M (in base 10), 13NFDW (in base 32);

20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister AL/PA/PVC - A.I.C. n. 037369257/M (in base 10), 13NFF9 (in base 32);

20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister AL/PA/PVC - A.I.C. n. 037369269/M (in base 10), 13NFFP (in base 32);

20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister AL/PA/PVC - A.I.C. n. 037369271/M (in base 10), 13NFFR (in base 32);

20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/PA/PVC - A.I.C. n. 037369283/M (in base 10), 13NFG3 (in base 32);

20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister AL/PA/PVC - A.I.C. n. 037369295/M (in base 10), 13NFGH (in base 32);

20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister AL/PA/PVC - A.I.C. n. 037369307/M (in base 10), 13NFGV (in base 32);

20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister AL/PA/PVC - A.I.C. n. 037369319/M (in base 10), 13NFHT (in base 32);

20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister AL/PA/PVC - A.I.C. n. 0373693321/M (in base 10), 13NFH9 (in base 32);

20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister AL/PA/PVC - A.I.C. n. 037369333/M (in base 10), 13NFHP (in base 32);

20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister AL/PA/PVC - A.I.C. n. 037369345/M (in base 10), 13NFJ1 (in base 32);

20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 500x1 compresse in blister AL/PA/PVC - A.I.C. n. 037369358/M (in base 10), 13NFJG (in base 32);

20 mg + 25 mg compresse rivestite con film 250 compresse in contenitore PP - A.I.C. n. 037369360/M (in base 10), 13NFJJ (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: 1 compressa rivestita con film da 10 mg/12,5 mg, 20 mg/12,5 mg e 20 mg/25 mg contiene:

principio attivo: 10 mg di quinapril + 12,5 mg di idroclorotiazide, 20 mg di quinapril + 12,5 mg di idroclorotiazide, 20 mg di quinapril + 25 mg di idroclorotiazide;

eccipienti: nucleo della compressa:

magnesio carbonato pesante, calcio fosfato dibasico anidro, amido pregelatinizzato, croscarmellosa sodica, magnesio stearato.

Film di rivestimento: idrossipropilcellulosa, ipromellosa, titanio diossido (E171), macrogol 400, ferro ossido giallo (E172), ferro ossido rosso (E172).

Produzione confezionamento controllo e rilascio dei lotti:

Actavis HF; - Reykjavikurvegur 78 IS-220 Hafnafjordur (Islanda).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione essenziale.

Questa associazione fissa è indicata per i pazienti nei quali la somministrazione del solo quinapril o della sola idroclorotiazide non consente un adeguato controllo della pressione arteriosa.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister AL/PA/PVC - A.I.C. n. 037369143/M (in base 10), 13NF9R (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,99 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 6,58 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05000

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paroxetina Pliva»

Estratto determinazione n. 501 del 31 maggio 2007

Medicinale: PAROXETINA PLIVA.

Titolare A.I.C.: Pliva Pharma S.p.a., via T. Cremona, 10 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

Confezioni:

10 mg compresse 10 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037493018/M (in base 10), 13S68U (in base 32);

10 mg compresse 14 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037493020/M (in base 10), 13S68W (in base 32);

10 mg compresse 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037493032/M (in base 10), 13S698 (in base 32);

10 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037493044/M (in base 10), 13S69N (in base 32);

10 mg compresse 56 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037493057/M (in base 10), 13S6B1 (in base 32);

10 mg compresse 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037493069/M (in base 10), 13S6BF (in base 32);

10 mg compresse 90 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037493071/M (in base 10), 13S6BH (in base 32);

10 mg compresse 120 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037493083/M (in base 10), 13S6BV (in base 32);

10 mg compresse 180 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037493095/M (in base 10), 13S6C7 (in base 32);

10 mg compresse 500 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037493107/M (in base 10), 13S6CM (in base 32);

20 mg compresse 10 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037493119/M (in base 10), 13S6CZ (in base 32);

20 mg compresse 14 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037493121/M (in base 10), 13S6D1 (in base 32);

20 mg compresse 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037493133/M (in base 10), 13S6DF (in base 32);

20 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037493145/M (in base 10), 13S6DT (in base 32);

20 mg compresse 56 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037493158/M (in base 10), 13S6F6 (in base 32);

20 mg compresse 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037493160/M (in base 10), 13S6F8 (in base 32);

20 mg compresse 90 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037493172/M (in base 10), 13S6FN (in base 32);

20 mg compresse 120 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037493184/M (in base 10), 13S6G0 (in base 32);

20 mg compresse 180 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037493196/M (in base 10), 13S6GD (in base 32);

20 mg compresse 500 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037493208/M (in base 10), 13S6GS (in base 32);

30 mg compresse 10 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037493210/M (in base 10), 13S6GU (in base 32);

30 mg compresse 14 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037493222/M (in base 10), 13S6H6 (in base 32);

30 mg compresse 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037493234/M (in base 10), 13S6HL (in base 32);

30 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037493246/M (in base 10), 13S6HY (in base 32);

30 mg compresse 56 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037493259/M (in base 10), 13S6JC (in base 32);

30 mg compresse 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037493261/M (in base 10), 13S6JF (in base 32);

30 mg compresse 90 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037493273/M (in base 10), 13S6JT (in base 32);

30 mg compresse 120 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037493285/M (in base 10), 13S6K5 (in base 32);

30 mg compresse 180 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037493297/M (in base 10), 13S6KK (in base 32);

30 mg compresse 500 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037493309/M (in base 10), 13S6KX (in base 32);

40 mg compresse 10 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037493311/M (in base 10), 13S6KZ (in base 32);

40 mg compresse 14 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037493323/M (in base 10), 13S6LC (in base 32);

40 mg compresse 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037493335/M (in base 10), 13S6LR (in base 32);

40 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037493347/M (in base 10), 13S6M3 (in base 32);

40 mg compresse 56 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037493350/M (in base 10), 13S6M6 (in base 32);

40 mg compresse 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037493362/M (in base 10), 13S6ML (in base 32);

40 mg compresse 90 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037493374/M (in base 10), 13S6MY (in base 32);

40 mg compresse 120 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037493386/M (in base 10), 13S6NB (in base 32);

40 mg compresse 180 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037493398/M (in base 10), 13S6NQ (in base 32);

40 mg compresse 500 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037493400/M (in base 10), 13S6NS (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa da 10, 20, 30 e 40 mg contiene:

principio attivo:

10 mg di paroxetina (come paroxetina cloridrato anidro);

20 mg di paroxetina (come paroxetina cloridrato anidro);

30 mg di paroxetina (come paroxetina cloridrato anidro);

40 mg di paroxetina (come paroxetina cloridrato anidro).

Eccipienti:

cellulosa microcristallina (E460), calcio idrogeno fosfato diidrato (E341), croscarmellosa sodica (E468), silice colloidale anidra (E551), magnesio stearato (E470b).

Produzione: Farmaceutisch Analytisch Laboratorium Duiven BV Dijkgraaf 30, Duiven Paesi Bassi.

Confezionamento: Mpf BVAppelhof 13, 8465 Oudehaske Paesi Bassi.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di:

Episodio depressivo maggiore;

Disturbo ossessivo compulsivo;

Disturbi da attacchi di panico con o senza agorafobia;

Disturbo d'ansia sociale/fobia sociale;

Disturbo d'ansia generalizzata;

Disturbo da stress post-traumatico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

20 mg compresse 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037493133/M (in base 10), 13S6DF (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 11,51 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 19,00 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05001

Proroga dello smaltimento delle scorte della specialità medicinale «Oliclinomel»

Provvedimento UPC n. 197

Estratto provvedimento di proroga smaltimento scorte della Società titolare: Baxter S.p.a.

Specialità medicinale: OLICLINOMEL.

Oggetto: provvedimento di proroga smaltimento scorte.

Considerato il parere positivo espresso dall'Ufficio di farmacovigilanza e la possibilità di interruzione del trattamento terapeutico per i pazienti oncologici; i lotti delle confezioni della specialità medicinale «OLICLINOMEL».

A.I.C. n. 035467012/M - N-4-550e 6 sacche di emulsione per infusione da 1000 ml;

A.I.C. n. 035467024/M - N-4-550e 4 sacche di emulsione per infusione da 1500 ml;

A.I.C. n. 035467036/M - N-4-550e 4 sacche di emulsione per infusione da 2000 ml;

A.I.C. n. 035467048/M - N-4-550e 2 sacche di emulsione per infusione da 2500 ml;

A.I.C. n. 035467051/M - N-5-800e 6 sacche di emulsione per infusione da 1000 ml;

A.I.C. n. 035467063/M - N-5-800e 4 sacche di emulsione per infusione da 2000 ml;

A.I.C. n. 035467075/M - N-5-800e 2 sacche di emulsione per infusione da 2500 ml;

A.I.C. n. 035467087/M - N-5-800e 4 sacche di emulsione per infusione da 1500 ml;

A.I.C. n. 035467099/M - N-6-900e 6 sacche di emulsione per infusione da 1000 ml;

A.I.C. n. 035467101/M - N-6-900e 4 sacche di emulsione per infusione da 1500 ml;

A.I.C. n. 035467113/M - N-6-900e 4 sacche di emulsione per infusione da 2000 ml;

A.I.C. n. 035467125/M - N-6-900e 2 sacche di emulsione per infusione da 2500 ml;

A.I.C. n. 035467137/M - N-7-1000e 6 sacche di emulsione per infusione da 1000 ml;

A.I.C. n. 035467149/M - N-7-1000e 4 sacche di emulsione per infusione da 1000 ml;

A.I.C. n. 035467152/M - N-7-1000e 4 sacche di emulsione per infusione da 2000 ml;

A.I.C. n. 035467164/M - N-7-1000e 2 sacche di emulsione per infusione da 2500 ml;

A.I.C. n. 035467176/M - N-4-550 6 sacche di emulsione per infusione da 1000 ml;

A.I.C. n. 035467188/M - N-4-550 4 sacche di emulsione per infusione da 1500 ml;

A.I.C. n. 035467190/M - N-4-550 4 sacche di emulsione per infusione da 2000 ml;

A.I.C. n. 035467202/M - N-4-550 2 sacche di emulsione per infusione da 2500 ml;

A.I.C. n. 035467214/M - N-5-800 6 sacche di emulsione per infusione da 1000 ml;

A.I.C. n. 035467226/M - N-5-800 4 sacche di emulsione per infusione da 1500 ml;

A.I.C. n. 035467238/M - N-5-800 4 sacche di emulsione per infusione da 2000 ml;

A.I.C. n. 035467240/M - N-5-800 2 sacche di emulsione per infusione da 2500 ml;

A.I.C. n. 035467253/M - N-6-900 6 sacche di emulsione per infusione da 1000 ml;

A.I.C. n. 035467265/M - N-6-900 4 sacche di emulsione per infusione da 1500 ml;

A.I.C. n. 035467277/M - N-6-900 4 sacche di emulsione per infusione da 2000 ml;

A.I.C. n. 035467289/M - N-6-900 2 sacche di emulsione per infusione da 2500 ml;

A.I.C. n. 035467291/M - N-7-1000 6 sacche di emulsione per infusione da 1000 ml;

A.I.C. n. 035467303/M - N-7-1000 4 sacche di emulsione per infusione da 1500 ml;

A.I.C. n. 035467315/M - N-7-1000 4 sacche di emulsione per infusione da 2000 ml;

A.I.C. n. 035467327/M - N-7-1000 2 sacche di emulsione per infusione da 2500 ml.

Possono essere dispensati al pubblico per ulteriori sessanta giorni, a partire dal 25 maggio 2007 data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC/R/54 del 6 febbraio 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 febbraio 2007 n. 46, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04994

Proroga dello smaltimento delle scorte della specialità medicinale «Requip»

Provvedimento UPC n. 198

Estratto provvedimento di proroga smaltimento scorte UPC n. 198 della società titolare: Smithkline Beecham laborat. Phar.

Specialità medicinale: «REQUIP».

Oggetto: provvedimento di proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate dall'Azienda e alfine di evitare la possibilità di interruzione del trattamento terapeutico soprattutto in pazienti anziani afflitti da Parkinson;

I lotti delle confezioni della specialità medicinale: «REQUIP».

A.I.C. n. 032261063/M - 21 compresse 0,25 mg;

A.I.C. n. 032261075/M - 84 compresse 0,25 mg;

A.I.C. n. 032261087/M - 126 compresse 0,25 mg;

A.I.C. n. 032261099/M - 210 compresse 0,25 mg;

A.I.C. n. 032261101/M - 21 compresse 0,5 mg;

A.I.C. n. 032261113/M - 84 compresse 0,5 mg;

A.I.C. n. 032261125/M - 21 compresse 1 mg;

A.I.C. n. 032261137/M - 84 compresse 1 mg;

A.I.C. n. 032261149/M - 21 compresse 2 mg;

A.I.C. n. 032261152/M - 84 compresse 2 mg;

A.I.C. n. 032261164/M - 21 compresse 5 mg;

A.I.C. n. 032261176/M - 84 compresse 5 mg.

Possono essere dispensati al pubblico per ulteriori trenta giorni, a partire dal 10 giugno 2007 data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/2915 del 16 febbraio 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 marzo 2007 n. 59, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A04995

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lipovenos»

Con la determinazione n. aRM - 84/2007-724 del 9 maggio 2007; è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Fresenius Kabi Deutschland GmbH (rappresentata in Italia dalla ditta Fresenius Kabi Italia S.p.a.), l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: LIPOVENOS;

confezione: 027844075;

descrizione: «30%» emulsione infusione endovenosa flacone 250 m.

07A05013

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ranitidina Ratiopharm GmbH».

Con la determinazione n. aRM - 85/2007-1378 dell'11 maggio 2007; è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Ratiopharm GmbH l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: RANITIDINA RATIOPHARM GmbH:

confezione 035582143;

descrizione: 100 compresse effervescenti da 300 mg;

confezione 035582131;

descrizione: 50 compresse effervescenti da 300 mg;

confezione 035582129;

descrizione: 30 compresse effervescenti da 300 mg;

confezione 035582117;

descrizione: 20 compresse effervescenti da 300 mg;

confezione 035582105;

descrizione: 10 compresse effervescenti da 300 mg;

confezione 035582093;

descrizione: 100 compresse effervescenti da 150 mg;

confezione 035582081;

descrizione: 90 compresse effervescenti da 150 mg;

confezione 035582079;

descrizione: 60 compresse effervescenti da 150 mg;

confezione 035582067;

descrizione: 50 compresse effervescenti da 150 mg;

confezione 035582055;

descrizione: 30 compresse effervescenti da 150 mg;

confezione 035582042;

descrizione: 20 compresse effervescenti da 150 mg;

confezione 035582030;

descrizione: 10 compresse effervescenti da 150 mg;

confezione 035582028;

descrizione: 15 compresse effervescenti in tubo ppe da 150 mg;

confezione 035582016;

descrizione: 10 compresse effervescenti in tubo ppe da 150 mg.

07A05014

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aRM - 87/2007-1136 del 21 maggio 2007 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.p.A. L'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: CORSODYL

confezione n. 014371076

descrizione: «1 G/100 g gel dentale» 1 tubo 50 g;

farmaco: Corsodyl

confezione n. 014371064;

descrizione: «1g/100 g gel dentale" 12 tubi 50 g;

farmaco: RINAZINA.

confezione n. 000590048;

descrizione: «Bambini gocce nasali, soluzione» flacone 15 ml.

farmaco: RINAZINA.

confezione n. 000590024

descrizione: «adulti gocce nasali, soluzione» flacone 15 ml.

07A05018

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aRM - 88/2007-6515 del 21 maggio 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Baxter S.p.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: PPS 5% plasma protein solution M.F.

confezione n. 027237039;

descrizione: IV flacone 250 ml + set infus.

farmaco: Albumina umana M.F.;

confezione n. 027239058;

descrizione: «12,5 G/250 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 250 ml + set infusionale.

farmaco: Albumina umana M.F.

confezione n. 027239033;

descrizione: «2,5 G/50 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 50 ml + set infusionale.

farmaco: Albumina umana M.F.

confezione n. 027239019.

descrizione: «10 G/50 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 50 ml + set infusionale.

07A05017

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Procedura di amministrazione straordinaria della «Cassa di previdenza aggiuntiva per il personale dell'Istituto Bancario Italiano».

Nella riunione del Comitato di sorveglianza della amministrazione straordinaria della «Cassa di previdenza aggiuntiva per il personale dell'Istituto Bancario Italiano», tenutasi a Roma, in via in Arcione, 71, in data 3 maggio 2007, presenti i componenti del Comitato, prof. Massimo Angrisani, dott. Luigi Lucchetti e prof. Stefano Miani, è stato eletto presidente del Comitato di sorveglianza il prof. Stefano Miani.

07A04605

REGIONE PUGLIA

Variante al piano regolatore generale di un immobile sito nel comune di Mola di Bari

La giunta della Regione Puglia con atto n. 516 del 24 aprile 2007 (esecutivo a norma di legge), ha approvato il progetto relativo al recupero funzionale del complesso edilizio rurale masseria Roberti, in ditta Brunetti Leonardo, da destinare a struttura ricettiva «affittacamere», adottato dal consiglio comunale di Mola di Bari con delibera n. 37 del 29 novembre 2005, in variante al P.R.G. vigente, ai sensi della legge regionale n. 20/1998, e ciò limitatamente al cambio di destinazione d'uso del complesso edilizio rurale.

07A04606

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 22 dicembre 2006 del Comitato interministeriale della programmazione economica, recante: «Applicazione del punto 6.4 della delibera CIPE n. 17/2003. Decurtazione delle risorse. (Deliberazione n. 179/2006).». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 118 del 23 maggio 2007).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 118 del 23 maggio 2007, alla pag. 44, seconda colonna, dopo la data e le firme, devono intendersi inseriti i seguenti estremi di registrazione: «Registrata alla Corte dei conti il 4 maggio 2007 - Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 280.».

07A04974

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-131) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.